

Riunione del 22 marzo 2010

Presidente Avv. Antonio Ricciulli

CAF/34/2010 – Istanza di inibitoria della Società Sportiva F.C. Volley Fontaniva avverso i provvedimenti adottati dal G.U.R. Veneto con decisione C.U. n. 26 del 18.3.2010, relativi alla gara n. 952 del Campionato di Serie C/F - Gir. B tenutasi in pari data c/ Guerrato Volley (squalifica per una giornata dell'atleta Mila Rizzo e ammonizione dell'allenatore Christian Magro),

Il Presidente della CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- visti gli artt. 28 comma 3 e 29 R. Giur.
- ritenute insussistenti - in quanto non dedotte e non documentate - quelle circostanze di particolare gravità che, ai sensi dell'art. 28 n. 3 R. Giur., debbono necessariamente sorreggere l'istanza di sospensione del provvedimento appellato
- ritenuto inoltre che - quanto al *fumus* - sia opportuno rinviare ogni decisione a un più approfondito esame degli atti e/o comunque all'esito della discussione

P.Q.M.

Respinge l'istanza.

Visto l'art. 95 n. 1 R. Giur., fissa l'udienza di discussione per il giorno 8 aprile 2010 ore 15.00 e segg. presso la sede FIPAV in Via Vitorchiano 107 / 109 - Roma.

Manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento agli interessati ed eventuali controinteressati.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli